

Introduzione.
**Reddito di cittadinanza:
troppe funzioni per una sola misura?**

di Manuel Marocco, Silvia Spattini

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una forma di reddito minimo garantito, di cui presenta i tipici requisiti di elegibilità, nonché l'obiettivo di rispondere alle esigenze di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Tuttavia, il testo definitivo del provvedimento che lo disciplina ne ha voluto mettere in evidenza principalmente l'anima lavoristica, che emerge in particolare dalla *governance* (Centri per l'impiego e operatori accreditati) e dalla strumentazione prevista (patto per il lavoro, assegno di ricollocazione, incentivi all'assunzione). Infatti, è lo stesso Legislatore ad averlo definito infine come «misura fondamentale di politica attiva del lavoro», seppure continua ad essere primariamente una misura «di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale», che pretende di essere, ibridamente, anche una misura volta a garantire il diritto al lavoro. Soprattutto, tale misura non è un reddito di base, categoria al quale appartiene il reddito di cittadinanza in senso proprio, e della quale, a titolo esemplificativo, sono presentate nella pubblicazione due esperienze nazionali, per chiarire ed evidenziare la distanza da tale tipologia di erogazione economica.

Analizzando la misura, la richiamata dimensione lavoristica suggerisce di guardare, innanzi tutto, allo *stato dell'arte* dei servizi per il lavoro, come si fa in diversi contributi raccolti in questo volume. Da questo punto di vista, qui ci si limita a rimarcare una storica differenza rispetto al passato: invece di tentare di riformare l'esistente "a finanzia invariata" come si è fatto a più riprese a partire dalla fine degli anni '90, quella disegnata nel decreto legge istitutivo del RdC è, all'inverso, una *non riforma dei servizi per l'impiego* – l'impianto rimane quello del decreto legislativo n. 150 del 2015 – ma dotata di risorse finanziarie strutturali a supporto proprio dei servizi pubblici per l'impiego.

Rimane che la complessità del processo di implementazione del RdC, anche alla luce dell'esperienza passata, richiederà comunque un notevole sforzo, se non un definitivo *cambiamento di paradigma* per strutture sorte come "Organi di collocamento", che, a causa della natura ibrida della misura, finiranno per prendere in carico anche nuovi bisogni.

L'anima lavoristica porta con sé anche la condizionalità, qui sotto forma di un severo regime sanzionatorio – addirittura anche penale – volto a controllare l'azzardo morale dei beneficiari del RdC. Da questo punto di vista, l'esperienza passata suggerisce che un nuovo fallimento nella fase di *enforcement* della condizionalità potrebbe avere il paradossale effetto di disamorare definitivamente verso le misure di contrasto alla disoccupazione ed alla povertà.

Inaspettatamente, al centro dell'anima lavoristica del RdC – e propedeutico alla effettiva implementazione della condizionalità – è stato collocato l'assegno di ricollocazione, istituto introdotto dal *Jobs Act*. Si confida, come faceva quest'ultima riforma, su un *quasi-mercato* per promuovere l'attivazione al lavoro di quanti beneficiano di sussidi pubblici. Seppure, in alcune Regioni, la cooperazione-complementarità con gli operatori privati non costitui-

sce di certo una novità, in altre lo è tuttora e anche qui si tratterà di adeguare funzioni e compiti dell'apparato pubblico (da funzioni di erogazione di servizi a controllo delle *performance* attese).

La lettura delle memorie depositate presso la Commissione Lavoro del Senato¹ evidenzia, tra altri, il tema della privacy. La questione della protezione dei dati nella gestione della misura del reddito di cittadinanza è molto delicata, in quanto richiede il bilanciamento delle esigenze di interesse generale di contrasto a frodi e abusi con la tutela dei diritti fondamentali della persona e della dignità umana.

Inoltre, gli interventi dei corpi intermedi e delle istituzioni, ascoltati nel corso dell'*iter* di conversione del decreto legge istitutivo del RdC (Atto Senato n. 1018. XVIII Legislatura), suggeriscono una riflessione generale. Esiste – ed eventualmente quanto è profondo – uno scollamento tra questi corpi e l'opinione pubblica? Difatti, nonostante l'attenzione sicuramente rivolta a questa misura da ampi strati della popolazione, il giudizio espresso dalla stragrande maggioranza dei soggetti auditi è piuttosto critico. Solo le istituzioni da sempre impegnate sul fronte della povertà e l'introduzione di misure per contrastarla (ad es. Caritas, Alleanza contro la povertà, Assistenti sociali, BIN-Italia, ma anche le Regioni) segnalano positivamente, pur con alcuni accenni critici, lo storico impegno in termini di risorse per finanziarie la misura.

Solo un monitoraggio dell'implementazione concreta della misura, benché privo di una effettiva attività di valutazione, consentirà di verificare il reale impatto del RdC, confermando o confutando i dubbi che suscita, a partire dalla domanda: troppe funzioni per una sola misura?

¹ Si veda la *Proiezione informatica* in questo volume.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DEBOLEZZA
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Misura diretta al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale ❖ Natura di reddito minimo: abbandonata idea di un reddito di base incondizionato ❖ Continuità rispetto al recente passato sui temi delle politiche attive e dell'inclusione sociale ❖ Maggiori risorse per i servizi pubblici per l'impiego ❖ Coinvolgimento dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Requisito della residenza qualificata a rischio di incostituzionalità ❖ Disallineamento temporale tra introduzione della misura e rafforzamento del personale dei Cpi: certa e immediata erogazione del beneficio economico; incerta l'implementazione dagli interventi di politica attiva del lavoro e dell'effettività della condizionalità ❖ Rischio di difficoltà di coordinamento tra i molti e diversi soggetti coinvolti anche a causa del disallineamento temporale tra introduzione del RdC e attivazione delle piattaforme tecnologiche ❖ Importi tendenzialmente elevati, in un contesto di bassi salari: aumento del salario di riserva e rischio di disincentivo all'accettazione di un nuovo lavoro ❖ Mancata calibrazione dell'entità della misura per il potere di acquisto in base alla residenza ❖ Preponderante attenzione sul reinserimento lavorativo dei beneficiari e minore attenzione alla c.d. multidimensionalità della povertà. Mancanza del coinvolgimento del "privato sociale" e Terzo settore ❖ Rischio prolungamento a tempo indefinito del RdC causa scarsa domanda di lavoro e/o difficoltà ad offrire un lavoro congruo ❖ Mancanza di una vera valutazione d'impatto ed efficacia, previsto soltanto il monitoraggio